

Proposta n. 2387 Anno 2021



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 2125/2021

Oggetto: ID. 4511 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E DELLE STRADE DEI COMUNI RICOMPRESI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA STESSA. PRESA D'ATTO PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE N. 2 IN DATA 8/10/2021 DEL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA .

In data 08/10/2021 il dirigente TOMBESI NORMA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la delibera del Consiglio metropolitano n. 4/2021 del 20/01/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;

Richiamata la Determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance - Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1465/2021 del 06 Luglio 2021, con la quale è stato autorizzato l'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento tramite accordo quadro degli interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade provinciali di proprietà della Città Metropolitana di Genova e delle strade di proprietà dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana stessa;

Visto il Bando di gara relativo alla procedura in oggetto in cui è stato individuato quale Responsabile della Procedura di gara il Dott. Stefano Semorile;

Visto il provvedimento di esclusione n. 2 in data 08/10/2021, allegato alla presente, del Responsabile della procedura di gara nei confronti dell'operatore economico costituendo RTI CIGIEMME SNC DI COSTA MAURO ANDREA & C. (Mandatario) – IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA ROSA (Mandante) – SOLARI GIUSEPPE SAS (Mandante) dalla procedura ID. 4511 *Accordo Quadro per l'affidamento degli interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade provinciali di proprietà della Città Metropolitana di Genova e delle strade di proprietà dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana stessa. LOTTO 4 CIG 882041223F, LOTTO 5 CIG 8820433393, LOTTO 6 CIG 8820443BD1;*

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da **[Norma Tombesi]**, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

DISPONE

La presa d'atto del provvedimento di esclusione n. 2 in data 08/10/2021 del Responsabile della procedura di gara nei confronti dell'operatore economico costituendo RTI CIGIEMME SNC DI COSTA MAURO ANDREA & C. (Mandatario) – IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA ROSA (Mandante) – SOLARI GIUSEPPE SAS (Mandante) dalla procedura ID. 4511 *Accordo Quadro per l'affidamento degli interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade provinciali di proprietà della Città Metropolitana di Genova e delle strade di proprietà dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana stessa. LOTTO 4 CIG 882041223F, LOTTO 5 CIG 8820433393, LOTTO 6 CIG 8820443BD1*

DATI CONTABILI

| S/E | Codice | Cap. | Azione | | Importo | Prenotazione | | Impegno | | Accertamento | | CUP | CIG |
|------------------------|--------|------|--------|--|---------|--------------|------|---------|------|--------------|------|-----|-----|
| | | | | | Euro | N. | Anno | N. | Anno | N. | Anno | | |
| TOTALE ENTRATE: | | | | | + | | | | | | | | |
| TOTALE SPESE: | | | | | - | | | | | | | | |

**Sottoscritta dal Dirigente
(TOMBESI NORMA)
con firma digitale**



Città Metropolitana di Genova
Stazione Unica Appaltante

UFFICIO SOGGETTO AGGREGATORE

Provvedimento del Responsabile del procedimento di gara ID.4511

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE n. 2

Oggetto:

ID. 4511 Accordo Quadro per l'affidamento degli interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade provinciali della Città Metropolitana di Genova e delle strade dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana stessa. PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE dal LOTTO 4 CIG 882041223F, LOTTO 5 CIG 8820433393, LOTTO 6 CIG 8820443BD1 DEL COSTITUENDO R.T.I. tra CIGIEMME SNC DI COSTA MAURO ANDREA & C. (Mandatario)- IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA ROSA (Mandante) - SOLARI GIUSEPPE SAS (Mandante).

Premesso che con la Determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance – Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1465/2021 del 06 Luglio 2021 è stato autorizzato l'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento tramite accordo quadro degli interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade provinciali di proprietà della Città Metropolitana di Genova e delle strade di proprietà dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana stessa;

Ricordato che:

nell'osservanza degli artt. 40, 52 e 58 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura di scelta del contraente in oggetto è condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici e segnatamente mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. Lombardia 33/2007 e ss.mm.ii., al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.ariaspa.it.

con la Determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance – Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1839 del 30 Agosto 2021, a seguito della seduta di apertura

delle buste contenenti la documentazione amministrativa, si è proceduto all'ammissione alla procedura in oggetto dei seguenti operatori economici:

- RTI costituendo CO.MA.C. SRL (mandataria) – TECNOTATTI SRL (mandante), per i Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
- PREVE COSTRUZIONI S.P.A. in forma singola, per i Lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
- RTI costituendo PAVITECNA S.R.L. (mandataria) – NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. (mandante), per i Lotti 1, 2, 3 e 6;
- RTI costituendo GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) - REBECCHI MATTEO & C. SNC (mandante), per i Lotti 1, 2, 3;
- ATI costituendo CIGIEMME SNC DI COSTA MAURO ANDREA & C. (mandataria) – IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA ROSA (mandante) – Solari Giuseppe Sas (mandante), per i Lotti 4, 5 e 6;
- ROTUNDO ANTONIO S.R.L. in forma singola, per i Lotti 4, 5 e 6;
- SCRIVIA ASFALTI S.R.L. in forma singola, per i Lotti 4, 5 e 6;
- IMPRE.GE. COSTRUZIONI S.r.l. in forma singola, per i Lotti 4, 5 e 6.

con la medesima Determinazione della Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance – Servizio Stazione Unica Appaltante, n. 1839 del 30 Agosto 2021, si è provveduto a nominare apposita Commissione giudicatrice con il compito di esaminare e valutare, sulla base dei criteri indicati nel Progetto Offerta, le offerte ammesse alla procedura;

che in data 09 Settembre 2021 si è tenuta la seduta, resa pubblica mediante diretta streaming, di apertura delle Offerte Tecniche dei concorrenti alla gara in oggetto;

che, dall'esame dell'Offerta Tecnica presentata dall'operatore economico RTI costituendo tra CIGIEMME SNC DI COSTA MAURO ANDREA & C. (Mandatario) – IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA ROSA (Mandante) – SOLARI GIUSEPPE SAS (Mandante) si è rilevata, come da verbale della suindicata seduta, l'assenza della sottoscrizione della stessa da parte dei legali rappresentanti di alcuni componenti l'RTI costituendo;

che, in particolare, per ciascun Lotto per cui è stata presentata offerta dall' RTI costituendo tra CIGIEMME SNC DI COSTA MAURO ANDREA & C. (Mandatario) – IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA ROSA (Mandante) – SOLARI GIUSEPPE SAS (Mandante). - Lotti nn. 4, 5 e 6 – le rispettive Offerte tecniche risultano sottoscritte digitalmente esclusivamente dal legale rappresentante della mandante SOLARI GIUSEPPE SAS, mentre mancano le firme digitali del legale rappresentante della Mandataria CIGIEMME SNC DI COSTA MAURO ANDREA & C. e della restante Mandante dell'RTI IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA ROSA;

che si è provveduto a comunicare all'operatore economico RTI costituendo CIGIEMME SNC DI COSTA MAURO ANDREA & C. (Mandatario) – IMPRESA CARBONE MARIO DI

CARBONE MARINA ROSA (Mandante) – SOLARI GIUSEPPE SAS (Mandante) il preavviso di esclusione dalla procedura di gara in oggetto in riferimento ai Lotti nn. 4, 5 e 6, sia a mezzo pec - nota prot. n. 44569 - che attraverso la Sezione “Comunicazioni” della Piattaforma Telematica Sintel, in data 13 Settembre 2021, stabilendo un termine di dieci giorni per formulare controdeduzioni;

viste le controdeduzioni e le considerazioni sull’asserita illegittimità dell’esclusione presentate con note prot nn. 46701-46702-46703 del 24/09/2021 dal RTI costituendo tra CIGIEMME SNC DI COSTA MAURO ANDREA & C. (Mandatario) – IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA ROSA (Mandante) – SOLARI GIUSEPPE SAS (Mandante);

osservato e ritenuto quanto segue :

il preavviso di esclusione comunicato con nota prot. n. 44569 in data 13 Settembre 2021 trova il suo fondamento nell’esplicita previsione legislativa: ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del D.lgs. 50/2016, *“È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.”*. Tale disposizione risponde a imprescindibili esigenze di certezza della riconducibilità dell’offerta agli operatori che, con la sua presentazione, intendono impegnarsi nei confronti dell’Amministrazione e di coercibilità dei relativi impegni, nella successiva fase esecutiva.

L’assenza della sottoscrizione dell’offerta da parte di uno dei componenti del costituendo R.T.I. non costituisce una carenza meramente formale ma, al contrario, rappresenta una carenza sostanziale : in mancanza di sottoscrizione anche solo da parte di uno dei componenti del costituendo R.T.I., infatti, difetta la volontà dell’operatore economico, nel caso di specie della mandataria e della mandante del costituendo raggruppamento, di vincolarsi con l’Amministrazione ai contenuti dell’offerta.

In tal senso dispongono altresì le Norme di Partecipazione, facenti parte integrante della *lex specialis* della procedura in oggetto, che prevedono al punto 7.8 che: *“In caso di partecipazione in forma di raggruppamento non ancora costituito, ognuno degli operatori economici componenti il costituendo raggruppamento deve sottoscrivere l’offerta tecnica”*. Le stesse Norme contengono, inoltre, al punto 12 una clausola generale relativa alle *“Cause di esclusione”* nella quale è disposto che *“La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste per la partecipazione alle gare dal Codice dei contratti e da altre disposizioni di legge vigenti”* che, nel caso della mancanza delle firme digitali dei legali rappresentanti di tutti i componenti degli R.T.I. concorrenti, rimanda direttamente alla disposizione dell’art. 48 c. 8 D.lgs.50/2016. Non può pertanto sostenersi che la Stazione Appaltante abbia previsto nella propria documentazione cause di esclusione inedite e non conoscibili *ex ante* dai concorrenti.

Inoltre, poiché la carenza essenziale che ci occupa riguarda la presentazione dell’offerta tecnica, l’articolo 83 comma 9 del D. lgs. 50/2016 esclude radicalmente il ricorso allo

strumento del soccorso istruttorio: *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.* (sul punto *ex multis* Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 6530/2020; sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1425; Tar Piemonte, sez. I, sent. n. 16/2020; Tar Lazio, Roma, sez. II, 23.11.2020, n. 12406; sez. III quater, 2 luglio 2019, n. 8605; sez. III ter 22 dicembre 2015, n. 14451).

La previsione dell'esclusione in caso di mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica (ovvero economica) da parte di uno dei componenti del costituendo R.T.I. è confermata dalla giurisprudenza prevalente (TAR Piemonte, Torino, sez. II, n. 91 del 28 gennaio 2021, II T.A.R. Lazio Sez III del 04/05/2021 N. 05172/2021, T.A.R. Lazio Sez. II n. 12406 del 23/11/2020) ed altresì dal Consiglio di Stato (vedi Sez. III, sent. n. 2542 del 25.05.2017) che ha espresso il proprio orientamento in ultimo con Sez III n. 6530 del 26/10/2020 ove si legge – in senso confermativo del pronunciamento del T.A.R. Toscana : *“Sul punto, è ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui nelle gare pubbliche la sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti i soggetti, che con essa pretendono di impegnarsi nei confronti dell'amministrazione appaltante, risponde a imprescindibili esigenze di ordine generale di **certezza della riconducibilità dell'offerta ai medesimi operatori e coercibilità dei relativi impegni** nella successiva fase esecutiva, esigenze che non possono ritenersi adeguatamente soddisfatte mediante il mandato con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo, trattandosi - quest'ultimo - di un atto che non assicura che il mandatario adempia correttamente agli obblighi gestori e di rappresentanza verso i terzi assunti nei confronti delle mandanti, con il conseguente rischio che possano insorgere contestazioni interne ai componenti del raggruppamento incidenti negativamente sulla fase di esecuzione del contratto; è stato sul punto anche sottolineato che alla mancanza di sottoscrizione dell'offerta **non è possibile supplire mediante il soccorso istruttorio** della P.A., ciò provocando una lesione della par condicio dei concorrenti per effetto della possibilità concessa ad alcuni di sanare una carenza essenziale attinente alla volontà negoziale da manifestare in seno alla procedura nelle sole tassative modalità predeterminate nell'avviso pubblico (cfr. Cons. St., sez. V, 20 agosto 2019, n.5751; sez. III, 8 maggio 2017, n. 2093; sez. V, 13 febbraio 2017, n. 596; sez., IV, 19 marzo 2015, n. 1425; sez. V, 27 novembre 2012, n. 5971; T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. III, 01/10/2019, n.1031, Tar Lazio - Roma sez. II bis - sentenza 7 giugno 2019, n. 7470; TA.R. Lazio, sede di Roma, sezione III quater, 2 luglio 2019, n. 8605; sezione III ter 22 dicembre 2015, n. 14451).*

Peraltro nella pronuncia sopra citata viene espressamente preso in considerazione e confutato altresì il c.d. “approccio sostanzialistico” sostenuto da parte minoritaria della giurisprudenza secondo la quale sarebbe attivabile il soccorso istruttorio anche in caso di incompleta sottoscrizione: il Consiglio di Stato ha argomentato che, in relazione all'esplicita previsione dell'obbligo di sottoscrizione nella *lex specialis* e della rilevanza dei documenti sui quali non risulta apposta la sottoscrizione da uno dei componenti dell'RTI, è da ritenersi corretta la sanzione espulsiva.

Il c.d. approccio sostanzialistico si fonda su una presunta ma non predicabile fungibilità delle sottoscrizioni dell'offerta con le sottoscrizioni della documentazione amministrativa. Ha infatti ben chiarito il **TA.R. Lazio sez. II BIS n. 7470 del 07/06/2019** che *"in caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo non ancora costituito .. la sottoscrizione dell'offerta di gara si configura come lo strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento e serve a renderne nota la paternità e a **vincolare** l'autore della dichiarazione in esso contenuta. Essa assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell'offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell'offerta come **dichiarazione di volontà** volta alla costituzione di un rapporto giuridico . La sua mancanza inficia quindi la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta, **senza (addirittura) che sia necessaria una espressa previsione nella legge di gara.***

Inoltre l'ammissione della regolarizzazione tramite l'istituto del soccorso istruttorio sulle carenze essenziali dell'offerta tecnica— oltre ad essere oggetto di un'espressa preclusione legislativa- equivarrebbe ad un'**inaccettabile rimessione in termini** di un operatore economico (il costituendo R.T.I. nella sua composizione complessiva) che non ha trasmesso la propria offerta entro il termine perentorio fissato, in palese contrasto con il principio della *par condicio* tra i concorrenti.

Non è possibile, come richiesto dalle controdeduzioni in esame, ravvisare l'asserita riconducibilità dell'offerta tecnica sottoscritta solo dall'impresa mandante ad tutte e tre le imprese del costituendo R.T.I. da elementi quali:

- la spontanea produzione, successivamente alla seduta pubblica nella quale la Stazione Appaltante aveva constatato la carenza delle sottoscrizioni dei legali rappresentanti di CIGIEMME SNC DI COSTA MAURO ANDREA & C. (Mandatario) e IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA ROSA (Mandante) dei files contenenti le offerte tecniche rispettivamente relative ai lotti nn. 4, 5, 6. È del tutto evidente che la produzione dei files contenenti le offerte tecniche munite anche delle firme digitali mancanti non possa essere presa in considerazione: contrariamente si consentirebbe surrettiziamente l'utilizzo dell'istituto del soccorso istruttorio, non utilizzabile nella fattispecie in esame. E' pacifico infatti che l'offerta non possa essere comunque rettificata a seguito di un'iniziativa unilaterale del concorrente in quanto in tal caso verrebbe assunta al di fuori delle regole di legge e di gara quindi in violazione dei principi che regolano le procedure ad evidenza pubblica. (Tar. Lazio Sezione II 23 novembre 2020, n. 12406)

- l'asserita sottoscrizione congiunta dell'offerta economica contenente le firme digitali: circa la sottoscrizione dell'offerta economica nulla è dato sapere, al momento attuale, a questa Stazione Appaltante in quanto non è (e non avrebbe potuto essere) ancora stata aperta. Peraltro l'osservazione non rileva in quanto gli impegni negoziali cui presiedono le sottoscrizioni delle due offerte (la tecnica e la economica) sono differenti tra loro ed altrettanto essenziali per la Stazione Appaltante.

- l'assenza della previsione "a pena di esclusione" della clausola di cui al punto 7.8 delle Norme di Partecipazione: giurisprudenza consolidata sul punto (Consiglio di Stato 2954/2015 e Sez. IV del 2015 n. 1425) ritiene, proprio perché la garanzia della sicura provenienza dell'offerta riposa in modo imprescindibile sulla sottoscrizione del documento contenente la manifestazione di volontà, poiché con essa l'impresa partecipante *"fa propria la dichiarazione contenuta nel documento"* vincolandosi alla stessa ed assumendo

le conseguenti responsabilità, che sia **“indiscutibile che la mancanza della sottoscrizione inficia irrimediabilmente la validità della manifestazione di volontà contenuta nell’offerta, legittimando l’esclusione dalla gara anche in assenza di un’espressa previsione in tale senso nella lex specialis”**.

Infine si sottolinea come la circostanza per cui vi sarebbe una sorta di fungibilità tra firma digitale del legale rappresentate dell’impresa che partecipa alla gara in forma singola e suo accreditamento sulla piattaforma telematica, predicata da alcune pronunce, non è estensibile anche all’operatore economico che partecipa alla gara in forma associata, e, nel caso specifico, in forma di raggruppamento temporaneo d’impresa. Infatti, se per l’impresa che si registra sulla piattaforma telematica successivamente partecipa alla gara in forma singola è possibile sostenere la riconducibilità dell’offerta alla stessa attraverso il previo accreditamento, altrettanto non può dirsi nel caso del raggruppamento temporaneo di imprese ove la natura plurisoggettiva del concorrente esige una pluralità di sottoscrizioni attestanti le volontà negoziali di vincolarsi alle offerte (sia tecnica che economica) che devono rispondere ai canoni definiti dall’art. 48 c. 8 del d. lgs. 50/2016.

Ritenute le controdeduzioni presentate non meritevoli di accoglimento e ritenuto pertanto, in esito all’istruttoria compiuta, di procedere all’ esclusione dell’operatore economico costituendo RTI CIGIEMME SNC DI COSTA MAURO ANDREA & C. (Mandatario) – IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA ROSA (Mandante) – SOLARI GIUSEPPE SAS (Mandante) dalla procedura *ID. 4511 Accordo Quadro per l’affidamento degli interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade provinciali di proprietà della Città Metropolitana di Genova e delle strade di proprietà dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana stessa* LOTTO 4 CIG 882041223F, LOTTO 5 CIG 8820433393, LOTTO 6 CIG 8820443BD1;

Dato atto che del presente provvedimento di esclusione sarà data comunicazione ai partecipanti e agli offerenti esclusi, ai sensi dell’art. 76 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;

Dato atto che del presente provvedimento di esclusione sarà data comunicazione alla Commissione giudicatrice;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA

per i motivi in premesse specificati:

DISPONE

1. di procedere, in esito alla valutazione delle controdeduzioni formulate dell’operatore economico costituendo RTI CIGIEMME SNC DI COSTA MAURO ANDREA & C. (Mandatario) – IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA ROSA (Mandante) – SOLARI GIUSEPPE SAS (Mandante) con note prot. 46701-46702-46703 del 24/09/2021 e in premessa riportate, all’esclusione dell’operatore economico RTI costituendo tra CIGIEMME SNC DI COSTA MAURO ANDREA & C. (Mandatario) – IMPRESA CARBONE MARIO DI CARBONE MARINA ROSA (Mandante) – SOLARI GIUSEPPE SAS (Mandante)” dalla

procedura ID. 4511 Accordo Quadro per l'affidamento degli interventi di manutenzione a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade provinciali di proprietà della Città Metropolitana di Genova e delle strade di proprietà dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana stessa. LOTTO 4 CIG 882041223F, LOTTO 5 CIG 8820433393, LOTTO 6 CIG 8820443BD1.

2. di dare comunicazione del presente provvedimento di esclusione ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 76 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50;
3. di dare comunicazione del presente provvedimento di esclusione alla Commissione giudicatrice.

Motivi e termini di impugnazione

Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 e 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro il termine di trenta giorni.

Genova li 08.10.2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA

Dott. Stefano Semorile



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Servizio Stazione Unica Appaltante

Oggetto: ID. 4511 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE A TRATTI SALTUARI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E DELLE STRADE DEI COMUNI RICOMPRESI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA STESSA. PRESA D'ATTO PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE N. 2 IN DATA 8/10/2021 DEL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

| S/E | Codice | Cap. | Azione | | Importo | Prenotazione | | Impegno | | Accertamento | | CUP | CIG |
|-----------------|--------|------|--------|---|---------|--------------|------|---------|------|--------------|------|-----|-----|
| | | | | | Euro | N. | Anno | N. | Anno | N. | Anno | | |
| TOTALE ENTRATE: | | | | + | | | | | | | | | |
| TOTALE SPESE: | | | | + | | | | | | | | | |

Genova li, 12/10/2021

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**